

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELLA REGIONE
SARDEGNA



REGOLAMENTO

*(Aggiornato con Delibera n. 72 del 10 settembre
2022 e Delibera n. 1 del 21 gennaio 2023)*

A) Organismi del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi

- 1) Il Consiglio dell'Ordine è regolato nella sua composizione e gestione dalle disposizioni della Legge 56/89.
- 2) La direzione, il coordinamento e la rappresentanza dell'Ordine sono prerogativa del Presidente e, in sua assenza, del Vice-Presidente, che lo sostituisce a tutti gli effetti.
- 3) Il Segretario coadiuva il Presidente nelle sedute del Consiglio curando la compilazione dei verbali, è responsabile della regolare tenuta degli stessi, che controfirma con il Presidente, sovrintende al funzionamento dell'archivio e coadiuva il Presidente nella gestione degli uffici. Autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti che vengono rilasciati a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati. Tiene aggiornato l'Albo.
In caso di assenza o impedimento è sostituito, nelle riunioni del Consiglio, dal Componente del Consiglio più giovane di età, che non sia il Tesoriere.
- 4) Il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e dei valori dell'Ordine Regionale, provvede alla riscossione delle entrate, assicura la regolare tenuta dei registri contabili e di ogni altra scrittura sussidiaria che si rendesse utile istituire. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Presidente.
- 5) Al fine di coordinare l'attività amministrativa, di promuovere la migliore funzionalità degli uffici e di predisporre gli atti e la documentazione relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari, il Presidente riunisce ogniqualvolta lo ritenga necessario e, comunque, prima delle sedute del Consiglio Regionale, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
- 6) Il Consiglio può conferire, ove fosse necessario, eventuali incarichi che non siano di

competenza delle cariche Regionali.

B) Riunioni del Consiglio dell'Ordine

Riunioni del Consiglio

- 7) Il Consiglio Regionale si riunisce, su convocazione del Presidente, non meno di quattro volte l'anno, di norma ogni due mesi, obbligatoriamente entro due mesi dalla richiesta di nuove iscrizioni all'Albo e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri o da almeno un terzo degli Iscritti.

All'inizio di ogni anno viene proposto dal Presidente al Consiglio un calendario di massima per le riunioni.

Convocazione

(Articolo modificato con Delibera n. 16 del 20/02/2021 e integrato con Delibera n. 72 del 10/09/2022 e con Delibera n. 1 del 21/01/2023)

- 8) Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente con preavviso di almeno dieci giorni al domicilio dei Consiglieri, con la specificazione dell'ordine del giorno, del mese, dell'anno, dell'ora di inizio e del luogo della riunione, che di norma è la sede del Consiglio Regionale.

Il/La Presidente, sentito l'Esecutivo, determina il luogo e la forma (se in presenza o da remoto) di svolgimento delle sedute.

Nel caso di convocazione del Consiglio in presenza, la partecipazione in modalità telematica di uno o più componenti del Consiglio è permessa, previo vaglio del/della Presidente, esclusivamente:

1. in caso di documentate esigenze di salute;
2. in caso di maternità nei tre mesi precedenti la nascita del figlio/della figlia e nei sei mesi successivi ad essa;
3. in caso di paternità, nei sei mesi successivi alla nascita del figlio/della figlia;
4. per cause di forza maggiore.

Qualora sia il/la Presidente a dover partecipare alla riunione in modalità telematica, il vaglio di cui al precedente periodo è effettuato dal/dalla Vice-Presidente.

(Integrato con Delibera n. 72 del 10/09/2022 e con Delibera n. 1 del 21/01/2023)

Nel caso di comprovata urgenza il Presidente potrà convocare il Consiglio con preavviso minimo di quarantotto ore via fax o telegraficamente.

Nel caso di convocazione su richiesta di almeno quattro componenti il Consiglio Regionale o

almeno un terzo degli iscritti all'Albo Regionale, il Presidente è tenuto a fissare la riunione entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima.

Con l'avviso di convocazione ordinaria vengono trasmessi copia del verbale della seduta precedente; gli atti relativi agli argomenti inclusi nell'ordine del giorno devono essere inviati non oltre sette giorni prima della data del Consiglio.

(Modificato con Delibera n. 16 del 20/02/2021)

Il Presidente predispone gli argomenti da porre all'O.d.G., inserisce quelli proposti nella precedente seduta del Consiglio, riprende i punti non trattati, nonché quelli successivamente proposti in forma scritta per motivi d'urgenza da singoli Consiglieri.

Qualora sussistano motivi d'urgenza relativamente a punti all'O.d.G. che non è stato possibile discutere in seduta, il Presidente può aggiornare la seduta stessa in data che verrà comunicata ai Consiglieri a mezzo telegramma.

Validità della riunione

9) Le sedute non sono valide se non interviene la maggioranza dei Consiglieri.

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dà avvio alla riunione, che comincia con l'approvazione del verbale della riunione precedente.

Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, la riunione non può avere luogo. Il termine di un'ora può essere prorogato dal Presidente in caso di ritardo giustificato da causa di forza maggiore.

Se durante la riunione viene a mancare il numero legale, la riunione viene sospesa per un massimo di trenta minuti, allo scadere dei quali, se non si è ricostituito il numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

La richiesta di verifica del numero legale può essere presentata da ogni Consigliere. Tale verifica avviene per appello nominale.

Verbale

10) I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario, essi devono indicare i Consiglieri presenti, i punti degli argomenti posti all'O.d.G. e i Consiglieri intervenuti, una breve sintesi della discussione svoltasi, le proposte avanzate, le deliberazioni adottate, l'esito delle votazioni, nonché, su richiesta, le dichiarazioni a verbale riguardanti prese di posizione in ordine a specifici argomenti.

Le dichiarazioni a verbale devono essere fornite prima dell'approvazione del verbale a cui si riferiscono, in forma scritta al Segretario che ne dà lettura al Consiglio.

Per le deliberazioni e i pareri ufficiali il verbale deve indicare anche il nome dei Consiglieri che hanno votato a favore o contro o si sono astenuti.

Quando sul verbale non ci sono osservazioni, esso s'intende approvato senza votazioni. Occorrendo la votazione questa avrà luogo per alzata di mano.

Sul verbale non è concessa la parola se non al Consigliere che intende proporvi una rettifica.

Ordine del giorno

- 11) Dopo la lettura del verbale e le eventuali comunicazioni delle cariche Regionali e/o dei coordinatori delle commissioni e dei Gruppi di Lavoro, il Presidente pone in discussione gli argomenti posti all'O.d.G. nella sequenza disposta nella lettera di convocazione, salvo richiesta di inversione che deve essere messa ai voti. Su tale richiesta sono ammessi a parlare un Consigliere a favore e uno contrario, per non più di cinque minuti ciascuno.

Eccezionalmente le richieste di modificare l'ordine della discussione degli argomenti possono essere fatte durante il prosieguo della riunione.

Proposte o questioni non comprese nell'O.d.G. della convocazione non possono essere poste in discussione.

Il Consiglio Regionale può introdurre ulteriori argomenti all'O.d.G. solo per motivi di particolare urgenza con il voto unanime dei presenti.

Ordine degli Interventi

- 12) La discussione su ciascun argomento in trattazione è introdotta dal Presidente che contingenta il tempo consentito alla discussione.

Sull'argomento relazionano il Presidente o le altre cariche o i coordinatori delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro o singoli Consiglieri incaricati o proponenti l'oggetto all'O.d.G. Successivamente alla relazione ha inizio la discussione. I Consiglieri intervengono nell'ordine delle rispettive richieste al Presidente, il quale compone la lista degli iscritti a parlare.

Anche in questo caso ciascun Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente ma sinteticamente il proprio pensiero per non più di dieci minuti per una sola volta sullo stesso argomento. Ha il diritto di non essere interrotto, salvo che dal Presidente per richiamo al regolamento, ed ha diritto alla replica che deve essere contenuta entro i cinque minuti.

Può fare osservazioni sulle relazioni presentate e può esercitare il diritto di proporre questioni pregiudiziali, sospensive e mozioni d'ordine.

La "questione pregiudiziale" si pone quando si ritiene che un dato argomento non debba essere discusso e/o votato prima che venga discusso e/o votato altro argomento

preliminare. La “questione sospensiva” si pone quando si ritiene di sospendere e rinviare ad altro momento della seduta la discussione e/o la votazione dell’argomento.

La “mozione d’ordine” si pone quando si intende richiamare l’osservanza della Legge, del Regolamento, della procedura dei lavori.

Ogni Consigliere può chiedere al Presidente la parola in qualunque momento della discussione per “fatto personale”.

Il “fatto personale” si pone quando un Consigliere ritenga di essere stato censurato nella propria condotta o gli vengano attribuite opinioni o dichiarazioni o fatti diversi o contrari a quelli effettivamente espressi o avvenuti, oppure gli vengano addebitate dichiarazioni non espresse o fatti non avvenuti. In questi casi la discussione viene temporaneamente sospesa e il Presidente decide se il fatto sussiste o meno; se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente questi può appellarsi direttamente al Consiglio che si pronuncia immediatamente con voto palese e senza discussione.

Votazioni

- 13) Il Presidente, esaurita la lista degli iscritti a parlare nel tempo previsto per la discussione dell’argomento, pone in votazione la proposta deliberativa nel seguente ordine:
- a) proposta pregiudiziale
 - b) proposta sospensiva
 - c) proposta per mozione d’ordine
 - d) proposta del relatore dell’argomento
 - e) proposte diverse da quelle del relatore, secondo l’ordine di presentazione.

Prima del voto possono intervenire a parlare solo due Consiglieri a favore e due contro.

Le votazioni hanno luogo con voto palese per alzata di mano o appello nominale, eccetto che un terzo dei Consiglieri chieda la votazione a scrutinio segreto.

Si vota sempre a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o per revocare incarichi, e comunque su questioni concernenti persone.

Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza assoluta dei voti espressi dei presenti, eccezione fatta per i casi per i quali il presente regolamento preveda una diversa maggioranza.

Il Presidente vota per ultimo ed in caso di parità di voti, prevale il suo.

In materia disciplinare, a parità di voto, prevale la posizione più favorevole all’Iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.

I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni concernenti materie o

situazioni in cui sono direttamente interessati (salvo non concernano l'intero Consiglio) o riguardanti i loro congiunti o affini al quarto grado civile.

C) Commissioni Regionali permanenti e gruppi di lavoro

Funzioni delle Commissioni permanenti

14) Le Commissioni permanenti svolgono funzioni consultive, istruttorie di studio e di proposta per il Consiglio Regionale. Hanno il compito di riferire su singole materie individuate secondo le attribuzioni Istituzionali del Consiglio Regionale.

Le Commissioni non hanno né funzione rappresentativa né compiti operativi nella gestione ed organizzazione dell'Ordine.

Costituzione delle Commissioni

15) Il Consiglio Regionale con propria deliberazione individua le Commissioni permanenti in base alle attribuzioni conferitegli dal comma 2, art.12, Legge n. 56/89.

Composizione delle commissioni

(Articolo modificato con Delibera n. 137 del 15/03/2014, con Delibera n. 139 dell'11/04/2015, con Delibera n. 29/2020 e con Delibera n. 18 del 20/02/2021)

16) 1. Le Commissioni permanenti, con l'eccezione della Commissione Deontologica e della Commissione per le Pari Opportunità, sono composte esclusivamente da componenti del Consiglio Regionale dell'Ordine in numero variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque.

2. La Commissione Deontologica è composta da Iscritti/e all'Ordine degli Psicologi della Sardegna nominati/e con deliberazione del Consiglio dell'Ordine. La Commissione è composta da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti. Possono far parte della Commissione, come componenti effettivi, anche esperti/e in materia giuridica e deontologica non iscritti/e all'Albo, in numero non superiore a due. Il Coordinatore/la Coordinatrice è scelto/a tra i/le componenti del Consiglio in carica.

3. La Commissione per le Pari Opportunità è composta da nove persone, nominate dal Consiglio su proposta dell'esecutivo, scelte fra gli Iscritti e le Iscritte all'Ordine della Sardegna; ad esse deve aggiungersi la Coordinatrice/il Coordinatore della Commissione, scelta/o fra le/i componenti del Consiglio in carica, che di diritto è la persona delegata al

Comitato Pari Opportunità del Consiglio Nazionale.

4. Il Consiglio nomina con atto deliberativo il coordinatore/la coordinatrice e i/le componenti delle Commissioni. Con l'eccezione delle Commissioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, qualora vi fossero diverse proposte per l'incarico di coordinamento o un numero di proposte per i/le componenti superiore a quattro, la composizione della Commissione sarà determinata tramite voto segreto.

5. Il Consiglio, qualora ne ravvisasse la necessità, può attribuire temporaneamente le funzioni di una o più Commissioni permanenti individuate, ma non attivate, a singoli/e Componenti del Consiglio. Ogni componente del Consiglio non può far parte di più di 3 Commissioni.

6. Le indennità di presenza in Commissione non potranno superare il numero di due per ogni mese per Commissione e, comunque, il totale massimo di indennità di presenza nelle diverse Commissioni non potrà essere complessivamente superiore a tre per mese per ogni componente.

(Modificato con Delibera n. 18 del 20/02/2021)

7. Nel limite suddetto non rientrano le riunioni della Commissione Deontologica e delle Commissioni costituite per le selezioni bandite dall'Ordine per le quali è previsto un gettone di indennità di pari misura.

8. Le Commissioni potranno utilizzare per le loro riunioni anche strumenti telematici, videoconferenze, ecc., fatte salve le procedure di convocazione e di verbalizzazione.

Gruppi di Lavoro.

17) Il Consiglio Regionale, per particolari questioni che richiedono una attivazione non permanente di studio e di organizzazione, può costituire Gruppi di lavoro con Iscritti all'Ordine e/o esperti del settore coordinati da un componente del Consiglio Regionale.

I Gruppi di Lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Regionale con apposita delibera.

Regolamento sull'aggiornamento dei componenti del Consiglio Direttivo

(Articolo integrato con Delibera n. 365 del 08/11/2014)

18) 1. Ai fini dell'aggiornamento dei componenti del Consiglio Direttivo sono individuati:

- a) i seminari e gli eventi formativi su materie inerenti la professione dello Psicologo organizzati a vario titolo sul territorio regionale;
- b) i seminari e gli eventi formativi organizzati dall'Ordine Nazionale degli Psicologi e dagli

Ordini Regionali;

c) i seminari e gli eventi formativi organizzati su materie inerenti l'attività dello Psicologo, da Enti e Istituzioni pubbliche.

2. Solo per la partecipazione agli eventi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma è previsto un rimborso massimo annuo a ciascun Consigliere che ne faccia richiesta. Il rimborso sarà determinato per ogni anno contestualmente al Bilancio di Previsione e non potrà comunque essere superiore a 250,00 euro per ogni Consigliere. Eventuali deroghe dovranno essere approvate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

3. Il Consigliere che usufruisce del rimborso di cui all'art. 2 è tenuto a presentare entro 7 giorni un report dell'evento da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ordine.

Il presente Regolamento è sottoposto alla votazione del Consiglio e, una volta approvato, entra immediatamente in vigore, sostituendo ogni altra precedente decisione assunta dal Consiglio con singoli atti deliberativi sugli stessi argomenti.

